

SICUREMA SRL

## 1. D.P.R 1° Agosto 2011 n°151

**Attivo il nuovo decreto DPR 151/11 sulle norme antincendio**

Le novità riguardano soprattutto:

- Introduzione di **nuove attività** soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi. L'elenco sostituisce quello in essere dal 1982, stabilito con DM 16/02/82. Nel nuovo elenco compaiono anche attività non contemplate nel decreto del 1982. Queste dovranno regolarizzare la propria posizione secondo i dettami del nuovo DPR entro 1 anno dall'entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 07 ottobre 2012.

- Le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono state classificate in tre categorie: A, B e C in base al loro grado di "pericolosità".

Le attività di **categoria A** (più semplici), una volta organizzate ai fini antincendio, possono ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), presentando segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per le attività di **categoria B e C**, è necessario invece ottenere dai VV.F. lo specifico parere sul progetto di prevenzione incendi presentato. Successivamente anche per tali attività, l'inizio sarà subordinato alla presentazione di SCIA.

Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA per le attività di categoria A e B, i VV.F. potranno effettuare dei controlli a campione mentre le attività di categoria C saranno invece necessariamente sottoposte ai controlli da parte dei VV.F.

I CPI rilasciati sulla base del decreto in esame avranno validità di cinque anni, con esclusione di alcune attività per le quali la validità sarà decennale, quali:

✓ 6- Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa,

✓ 7- Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

✓ 8- Oleodotti con diametro superiore a 100 mm,

✓ 64- Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti,

✓ 71- Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti,

✓ 72- Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie espositive e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato.

✓ 77- Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

E' poi un regime transitorio per la presentazione della prima istanza di rinnovo del CPI:

1. Entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 7 ottobre 2017) per le attività con CPI rilasciato precedentemente al 1° gennaio 1988;

2. Entro 8 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 7 ottobre 2019) per le attività con CPI rilasciato tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

3. Entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 7 ottobre 2021) per le attività con CPI rilasciato tra il 1° gennaio 2000 ed il 07 ottobre 2011.

(rif.1109.aem)

### SOMMARIO

1.D.P.R 1° Agosto 2011 n°151

2.Sistri ripristinato con proroga al 9/02/12

3.Rischio biologico INAIL

4.Bonifica degli ordigni bellici

5.Tenuta e archivio documentazione sicurezza

6.Corsi di formazione a catalogo



**FIRE  
PREVENTION**



SAFETY CONSULTING

## 2. SISTRI ripristinato con proroga al 9/02/12

Con la conversione in Legge del D.Lgs.138/2011 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato anche la ripresa del Sistri dal 9 febbraio 2012. Le principali novità introdotte sono le seguenti:

- il Sistri sarà obbligatorio dal 9 febbraio 2012, senza scaglionamenti. La data, prevista ora da una Legge dello Stato e non da un Decreto, sarà difficilmente posticipata;
- l'avvio per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti sarà deciso da un Decreto del Ministero dell'Ambiente, e non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012;
- un Decreto congiunto del Ministero dell'Ambiente e di quello della Semplificazione Amministrativa stabilirà i rifiuti non critici per l'ambiente. Solo questi rifiuti, anche se pericolosi, continueranno ad essere tracciati con i registri, i formulari e il MUD (non quindi con il Sistri);

- gli operatori che producono soltanto rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio potranno delegare gli adempimenti Sistri ai Consorzi di recupero.

La Legge prevede inoltre un'ulteriore verifica tecnica delle componenti software ed hardware da parte del Ministero dell'Ambiente e del concessionario Selex, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative. Le imprese interessate avranno così ancora cinque mesi di tempo per entrare a pieno regime nel complicato meccanismo del sistema di controllo di tracciabilità.

Il ministero si confronterà inoltre con le rappresentanze di imprese e gestori per verificare le criticità emerse ed arrivare ad un sistema "più semplice di quello che si pensa, sicuramente più facile da utilizzare rispetto al modulo cartaceo che consente abusi difficili da rintracciare.

(rif.1109.blb)



### 3. Rischio biologico INAIL

L'INAIL con la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) ha avviato una **campagna informativa e formativa** che è culminata nella pubblicazione di una prima serie di quindici schede tecnico-informative sul rischio biologico nei più svariati ambienti di lavoro. Lo scorso luglio è stato pubblicato un secondo volume **"Il rischio biologico nei luoghi di lavoro - Schede tecnico-informative"** a completamento della prima edizione. Quest'ultimo volume con le sue trenta schede tecnico-informative relative al rischio biologico nei luoghi di lavoro, affronta la problematica in ambiti molto diversi, spaziando dagli ambienti indoor non industriali (uffici, scuole), ai settori della filiera agroalimentare, al comparto dei rifiuti solidi urbani e della depurazione di acque reflue civili fino ad includere attività quali l'assistenza familiare e altre, frutto della moda degli ultimi anni, come i centri di piercing e tatuaggi.

Le schede forniscono indicazioni sulle principali fonti di pericolo, le modalità di esposizione, gli effetti sulla salute, le

specifiche misure di prevenzione e protezione e alcune indicazioni per lo svolgimento del monitoraggio ambientale.

E' possibile consultare e scaricare il volume collegandosi al sito dell'INAIL.

(rif.1109.clb)



### 4. Bonifica degli ordigni bellici

**Bonifica ordigni bellici.** In data 6 settembre 2011 La Camera dei Deputati ha dato il via all'esame del "Testo Unificato delle proposte di legge C. 3222 e C. 3481?", recante Modifiche al D.Lgs.81/018 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici". Il testo è ora stato trasmesso al Senato. La proposta di legge, prevede l'inserimento di nuove norme volte con l'obiettivo di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

I punti del D.Lgs. 81/08 su cui la proposta di legge intende intervenire e riguardano:

- le aziende debbano tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo;
- venga demandato al coordinatore della progettazione la valutazione

del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio;

- vengano specificamente previsti nel piano di sicurezza e coordinamento i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;

- vengano definiti, nell'ambito delle modalità attuative di particolari obblighi connessi all'attività dei cantieri temporanei o mobili, i requisiti che devono possedere le imprese specializzate autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni (adeguata capacità tecnico-economica, impiego di idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica, e iscrizione ad un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa).

(rif.1109.dlb)



## 5.Tenuta e archivio documenti per la sicurezza

L'art. 53 del D.Lgs.81/08 indica che è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione sulla sicurezza sul lavoro. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione sulla sicurezza devono assicurare:

- a) L'accesso alle funzioni del sistema deve essere consentito solo ai soggetti abilitati dal datore di lavoro;
- b) la validazione delle informazioni inserite deve essere consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
- c) le operazioni di validazione delle informazioni devono essere riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo auto-generato dagli stessi;
- d) le eventuali modifiche devono essere solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
- e) la possibilità di stampare le informazioni contenute nei supporti di memoria;
- f) le informazioni devono essere conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano attivati programmi di protezione e di controllo del sistema da virus;
- g) deve essere elaborata una procedura riportante le operazioni necessarie per la gestione del sistema (senza riportare i codici di accesso).

Se le attività del datore di lavoro sono articolate su vari sedi o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata.

La conservazione della documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere effettuata nel rispetto del Dlgs 196/2003 (Codice della privacy). Infine, il Testo Unico consente che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro, possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.

Verranno definite le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione tramite un decreto che non riguarderà le disposizioni relative alla valutazione dei rischi.

L'art. 54 del TU 81/08 riguarda la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche. Esse possono avvenire con sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi.

(rif.1108.elb)



## 6. Corsi di formazione a catalogo

Titolo Corso	durata	sede	ottobre	novembre	dicembre
RLS	32	Bollate		10-11-17-18	
RLS	32	Roma		24-25-29-30	
Aggiornamento RLS < 15 lavoratori	4	Bollate		17-18	
Aggiornamento RLS > 15 lavoratori	8	Bollate		10-18	
Aggiornamento RLS	8	Roma			16
Primo Soccorso - gruppo A	16	Bollate	20-21		
Primo Soccorso - gruppo A	16	Roma			20-21
Primo Soccorso - gruppo B-C	12	Bollate	20-21		
Primo Soccorso - gruppo B-C	12	Roma			20-21
Aggiornamento Primo Soccorso	8	Bollate	21		
RSPP (datori di lavoro)	16	Bollate		10-17	
RSPP (datori di lavoro)	16	Roma		24-25-29-30	
Aggiornamento RSPP	8	Bollate		10-17	
Antincendio rischio medio	8	Bollate	6		1
Antincendio rischio medio	8	Roma	3		12
Aggiornamento rischio incendio alto	8	Bollate	6		1
Formazione antincendio rischio basso	4	Bollate	19	24	
Aggiornamento antincendio rischio basso	2	Bollate	19	24	
Aggiornamento antincendio	4	Bollate	6		1
Aggiornamento antincendio	4	Roma	3		12
Dirigenti e preposti	4	Bollate	4, 12 e 15		

**Sconto del 20% per chi si iscrive 20 giorni prima della data del corso!**  
**Se poi porti un amico, cliente o fornitore ti verrà riconosciuto un ulteriore sconto del 10% !**

**AFFRETTATEVI!!!!**

